

Fondazione collettiva Swiss Life per il 2° pilastro, Zurigo
(Fondazione)

Regolamento in materia d'investimenti

Entrata in vigore: 1° giugno 2024

Indice

Art. 1 Considerazioni generali	3
1 - Base	
2 - Scopo	
Art. 2 Principi d'investimento	3
1 - Obiettivi d'investimento	
2 - Strategia d'investimento	
3 - Direttive d'investimento	
Art. 3 Struttura organizzativa degli investimenti	4
1 - Organizzazione direttiva	
2 - Mansioni e competenze del consiglio di fondazione	
3 - Mansioni e competenze del comitato d'investimento	
4 - Mansioni e competenze della direzione	
5 - Gestore patrimoniale	
6 - Prescrizioni in materia di lealtà	
7 - Esercizio dei diritti degli azionisti	
8 - Controlling e reporting	
Art. 4 Principi di contabilità	5
1 - Prescrizioni di valutazione	
2 - Contabilità	
3 - Riserva di perequazione	
Art. 5 Investimento delle riserve dei contributi del datore di lavoro	6
1 - Principio	
2 - Collocamento in investimenti collettivi	
3 - Compiti e competenze in caso di investimento	
Art. 6 Disposizioni finali	6
1 - Entrata in vigore	
Appendice	7
I Strategia d'investimento Riserva di perequazione auspicata	
II Persone incaricate della gestione patrimoniale	
III Investimenti collettivi disponibili per l'investimento delle riserve dei contributi del datore di lavoro (RCDL)	
IV Regali di poco valore	

Art. 1 Considerazioni generali

1 - Base

Il consiglio di fondazione della Fondazione collettiva Swiss Life per il secondo pilastro (fondazione) emana il seguente regolamento in materia d'investimenti, basandosi sull'Art. 3 dell'atto di fondazione.

2 - Scopo

Nell'ambito delle disposizioni previste dalla LPP e dall'OPP 2, il regolamento in materia d'investimenti stabilisce i principi d'investimento con gli obiettivi, la strategia e le direttive. Esso disciplina la struttura organizzativa degli investimenti e contiene indicazioni relative ai principi di contabilità.

Art. 2 Principi d'investimento

1 - Obiettivi d'investimento

L'investimento del patrimonio garantisce che il rendimento totale, unitamente ai contributi, assicurino a lungo termine l'adempimento delle prestazioni della fondazione.

Gli obiettivi in materia di politica d'investimento "liquidità", "sicurezza" e "ricavi" vanno commisurati alle esigenze delle condizioni attuariali. Occorre tener conto in maniera adeguata della capacità di rischio inerente al portafoglio globale.

Si persegue un rendimento globale conforme al mercato che, tenendo conto di tutte le fonti di finanziamento, consenta a medio termine la costituzione di riserve e accantonamenti adeguati. Pertanto, occorre vegliare affinché non vengano assunti rischi eccessivi e sia garantita una diversificazione adeguata degli investimenti.

La costante pianificazione della liquidità garantisce il tempestivo adempimento degli obblighi di pagamento da parte della fondazione collettiva.

Il patrimonio è gestito con la cura di un fiduciario ed esclusivamente nell'interesse dei destinatari delle opere di previdenza affiliate. L'attenzione è focalizzata sugli interessi finanziari a lungo termine delle persone assicurate e sulla possibilità che le opere di previdenza affiliate o la fondazione possano adempiere in qualsiasi momento agli obblighi di versare le prestazioni regolamentari.

Le considerazioni sulla sostenibilità in generale e le questioni relative al cambiamento climatico in particolare rivestono un'importanza fondamentale per la fondazione. Le persone incaricate dalla fondazione della gestione patrimoniale secondo l'appendice II, nel processo d'investimento e nella gestione del rischio devono tener conto sistematicamente, oltre che di criteri economici, anche di criteri ecologici, sociali e di corporate governance (criteri ESG) obiettivamente riconosciuti e riferiscono regolarmente in merito al consiglio di fondazione. Si applicano le leggi svizzere e le convenzioni internazionali riconosciute dalla Svizzera.

2 - Strategia d'investimento

Il consiglio di fondazione stabilisce la strategia d'investimento volta a realizzare gli obiettivi in materia di politica d'investimento che, in sintesi, comprende l'attribuzione strategica del patrimonio globale alle singole categorie d'investimento. Inoltre, il consiglio di fondazione fissa il margine di manovra concernente la tattica d'investimento per le rispettive deroghe sotto forma di margini per categoria d'investimento. La strategia d'investimento viene verificata periodicamente.

L'attuale strategia d'investimento con i rispettivi margini è riportata nell'allegato I.

3 - Direttive d'investimento

Nella selezione degli investimenti occorre osservare le seguenti disposizioni:

Mezzi liquidi

Gli averi in conto possono essere tenuti presso banche di prim'ordine e la Posta. Vengono considerati mezzi liquidi anche depositi a termine, altri investimenti sul mercato monetario, obbligazioni dalla durata residua massima di 12 mesi.

Titoli di credito

Oltre ai mezzi liquidi succitati sono ammessi i seguenti crediti espressi in importi fissi:

- obbligazioni di cassa
- obbligazioni di prestiti, compresi quelli con diritti di conversione e di opzione
- prestiti obbligazionari garantiti
- titoli ipotecari svizzeri
- riconoscimenti di debito di corporazioni svizzere di diritto pubblico
- valori di riscatto da contratti d'assicurazione collettiva
- nel caso di investimenti orientati a un indice bond usuale, ampiamente diversificato e diffuso: i crediti contenuti nell'indice.

Tutti gli altri crediti vengono considerati come investimenti alternativi, segnatamente:

- crediti non espressi in importi fissi o il cui rimborso parziale o totale dipende da determinate condizioni
- titoli mobiliari come asset-backed security o altri crediti sorti a seguito di un trasferimento del rischio, come crediti nei confronti di una società a destinazione specifica oppure crediti sulla base di derivati sui crediti
- senior secured loan.

Secondo Standard & Poors o un'agenzia analoga, i titoli di credito ammessi presentano un rating medio di almeno "BBB+". Ove non previsto diversamente dalla strategia d'investimento, si prendono in considerazione soltanto debitori che hanno ottenuto la qualifica "investment grade".

Gli investimenti possono essere indicizzati, simili all'indice o attivi.

Titoli di partecipazione

Gli investimenti possono essere indicizzati, simili all'indice o attivi.

Immobili

Sono ammessi unicamente investimenti immobiliari indiretti ben diversificati. Gli investimenti possono essere indicizzati, simili all'indice o attivi.

Infrastruttura

Sono ammessi solo investimenti infrastrutturali indiretti ben diversificati.

Investimenti alternativi

Sono ammessi unicamente investimenti collettivi ampiamente diversificati, sottoposti alla sorveglianza della CAV PP (fondazioni d'investimento), della FINMA (investimenti disciplinati dalla LICol) o da un'autorità estera analoga. Nell'ambito degli investimenti non deve risultare nessun obbligo di effettuare versamenti suppletivi per la fondazione.

Investimenti collettivi

Si possono effettuare investimenti collettivi svizzeri ed esteri in sintonia con le direttive suseposte e sottoposti alla CAV PP, alla FINMA o a una sorveglianza estera analoga. Nel rispetto delle restrizioni ai sensi dell'OPP 2 e dei margini interni, gli attivi compresi in questi investimenti collettivi vanno suddivisi tra le diverse classi d'investimento.

Strumenti finanziari derivati

L'impiego di strumenti finanziari derivati è ammesso. È, tuttavia, consentito impiegare unicamente derivati i cui valori sottostanti sono ammessi quale investimento nell'ambito delle direttive suesposte. Per il rispetto delle restrizioni ai sensi dell'OPP 2 e dei margini interni è determinante la cosiddetta esposizione economica. Gli obblighi che incombono alle istituzioni di previdenza risultanti dalla LInFi devono sempre essere rispettati. La fondazione è considerata "piccola controparte finanziaria" (FC-).

Ampliamenti delle opportunità d'investimento

Il consiglio di fondazione può avvalersi dell'ampliamento delle opportunità d'investimento ai sensi dell'Art. 50 OPP 2 se la capacità di rischio lo consente. L'osservanza dell'Art. 50 capoversi 1-3 OPP 2 dev'essere comprovata in modo concludente nell'appendice al conto annuale.

Securities Lending

È concesso il prestito di titoli contro commissione (Securities Lending), a condizione che la banca intermediaria conceda garanzie usuali sul mercato. Al riguardo occorre attenersi alle specifiche prescrizioni della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale e ai relativi decreti d'esecuzione.

Art. 3 Struttura organizzativa degli investimenti

1 - Organizzazione direttiva

Quale base per la gestione della fondazione, il consiglio di fondazione ha emanato un regolamento d'organizzazione. Nel settore della gestione patrimoniale l'organizzazione direttiva comprende tre livelli:

- a) consiglio di fondazione
- b) comitato d'investimento
- c) direzione

2 - Mansioni e competenze del consiglio di fondazione

- Il consiglio di fondazione è responsabile della strategia d'investimento e della gestione patrimoniale in generale. Esso emana il presente regolamento in materia d'investimenti e ne sorveglia l'osservanza.
- Il consiglio di fondazione approva la strategia d'investimento con i margini tattici e li verifica periodicamente.
- Il consiglio di fondazione elegge un comitato d'investimento e il rispettivo presidente. Esso stabilisce le mansioni e le competenze del comitato d'investimento e ne fissa la retribuzione.
- Il consiglio di fondazione approva i contratti nell'ambito della gestione patrimoniale. Esso nomina in particolare un gestore patrimoniale.
- Il consiglio di fondazione si assicura che la gestione patrimoniale si svolga nell'ambito delle prescrizioni legali, sia sottoposta a una sorveglianza adeguata e che le opere di previdenza affiliate vengano regolarmente informate sugli investimenti del patrimonio.

3 - Mansioni e competenze del comitato d'investimento

- Il comitato d'investimento, eletto dal consiglio di fondazione, comprende almeno tre membri e può essere composto anche da specialisti interni o esterni (con o senza diritto di voto). Il comitato d'investimento è l'organo specializzato competente per la gestione patrimoniale della fondazione. Esso allestisce le decisioni rilevanti per gli investimenti all'attenzione del consiglio di fondazione e ne gestisce l'applicazione.
- Il comitato d'investimento offre consulenza al consiglio di fondazione nei seguenti ambiti: formulazione, attuazione e controllo della strategia d'investimento, regolamento in materia d'investimenti come pure selezione di un gestore patrimoniale nonché istruzione e controllo di quest'ultimo.

Esso formula anche le basi decisionali, laddove modifiche si rivelano necessarie o opportune.

- Il comitato d'investimento funge da anello di congiunzione tra gestore patrimoniale e consiglio di fondazione. Esso elabora il mansionario e i mandati di gestione per il gestore patrimoniale e propone una struttura organizzativa adeguata degli investimenti. Esso fornisce al consiglio di fondazione un rapporto almeno a scadenza trimestrale sull'evoluzione della gestione patrimoniale. Ove necessario, il consiglio di fondazione ha la facoltà di richiedere i rapporti a intervalli più brevi.

4 - Mansioni e competenze della direzione

- La direzione è responsabile in materia di gestione della liquidità, processi di pianificazione, contabilità e operazioni di pagamento. Essa sottopone al consiglio di fondazione e al comitato d'investimento un'analisi aggiornata periodicamente del rendimento target a dipendenza di contributi e prestazioni nonché una previsione dei flussi finanziari come base decisionale per il processo d'investimento.
- La direzione esegue i processi di controllo inerenti alla sorveglianza dell'investimento del patrimonio e sostiene il comitato d'investimento nell'esercizio della sua funzione. Essa sorveglia, in particolare su incarico del consiglio di fondazione, l'osservanza del regolamento in materia d'investimenti e della strategia d'investimento come pure il rendimento d'investimento e il rischio d'investimento.
- La direzione informa periodicamente, su incarico del consiglio di fondazione, le opere di previdenza affiliate in merito all'evoluzione degli investimenti del patrimonio.

5 - Gestore patrimoniale

Come gestore patrimoniale si presta unicamente un'istituzione subordinata alla FINMA o a un'autorità di vigilanza estera analoga. Consiglio di fondazione e gestore patrimoniale stipulano per iscritto un contratto di mandato.

Il gestore patrimoniale allestisce un rapporto periodico sull'attività d'investimento e i rispettivi risultati conseguiti.

6 - Prescrizioni in materia di lealtà

- Le persone incaricate della gestione patrimoniale devono godere di una buona reputazione e garantire un'attività commerciale ineccepibile. Esse sono soggette all'obbligo di diligenza fiduciario e devono tutelare gli interessi degli assicurati della fondazione nello svolgimento dell'attività. Le persone incaricate della gestione patrimoniale sono elencate nell'appendice II.
- Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale devono essere abilitate a tale scopo e garantire l'osservanza degli articoli 51b cpv. 1 LPP e 48g-48l OPP 2.
- Gli avvicendamenti di personale nella gestione patrimoniale nonché la conclusione della verifica della garanzia di irrepreensibilità in materia di lealtà e integrità delle nuove persone responsabili devono essere comunicati senza indugio all'autorità di vigilanza competente. Per le persone esterne occorre notificare solo i cambiamenti delle parti contraenti (istituti finanziari). Per contro, non devono essere notificati i cambiamenti delle persone fisiche (dipendenti di istituti finanziari).
- Le persone esterne incaricate della gestione patrimoniale o gli aventi economicamente diritto delle imprese incaricate di tali mansioni non possono essere rappresentati nel consiglio di fondazione.
- I contratti di gestione patrimoniale devono poter essere risolti al più tardi cinque anni dopo la loro stipula senza svantaggi per la fondazione.

- In caso di negozi giuridici importanti (in particolare stipule di convenzioni global custody, stipule di contratti nella gestione patrimoniale o immobiliare nonché consulenza finanziaria, acquisto o vendita di immobili detenuti direttamente) con persone vicine, occorre richiedere offerte alternative. Pertanto, l'aggiudicazione deve avvenire con la massima trasparenza.
- Affari per conto proprio: le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale devono agire nell'interesse della fondazione. In particolare, non sono autorizzate a:
 - sfruttare la conoscenza di mandati della fondazione per effettuare in anticipo, parallelamente o subito dopo le medesime transazioni per conto proprio (front / parallel / after running);
 - compiere operazioni su un titolo o un investimento quando è trattato dalla fondazione e qualora ne possa derivare uno svantaggio per quest'ultima; è equiparata a un'operazione commerciale ogni partecipazione a simili affari sotto altra forma;
 - modificare la composizione dei depositi della fondazione in assenza di un interesse economico di quest'ultima.
- Cessione di vantaggi patrimoniali: le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale della fondazione devono definire chiaramente le modalità di retribuzione in una convenzione scritta e indicarne l'importo. Devono cedere obbligatoriamente alla fondazione tutti i vantaggi patrimoniali supplementari ottenuti nell'esercizio della loro attività per la fondazione.

Le direttive concernenti i regali di poco valore sono definite nell'appendice IV.
- Obbligo di comunicare
 - Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale devono comunicare annualmente i propri legami d'interesse al consiglio di fondazione. Fra questi rientrano in particolare il ruolo di avente economicamente diritto di imprese che intrattengono una relazione d'affari con la fondazione. I membri del consiglio di fondazione dichiarano i propri legami d'interesse all'ufficio di revisione.
 - Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale della fondazione devono fornire ogni anno una dichiarazione scritta al consiglio di fondazione in cui confermano di aver consegnato tutti i vantaggi patrimoniali di cui all'Art. 48k OPP 2.
- Possono essere incaricate di investire e gestire il patrimonio di previdenza soltanto le persone o istituzioni esterne seguenti:
 - le banche secondo la Legge sulle banche
 - i commercianti di valori mobiliari secondo la Legge sulle borse
 - le direzioni dei fondi e i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale secondo la Legge sugli investimenti collettivi
 - le imprese di assicurazione secondo la Legge sulla sorveglianza degli assicuratori
 - gli intermediari finanziari attivi all'estero sottoposti alla vigilanza analoga di un'autorità di vigilanza estera riconosciuta

7 - Esercizio dei diritti degli azionisti

Al consiglio di fondazione compete la responsabilità di vegliare, affinché i diritti di voto vengano esercitati nell'interesse delle persone assicurate.

Il diritto di voto per le proposte annunciate dev'essere esercitato almeno nel caso dei seguenti punti:

- elezioni dei membri del consiglio d'amministrazione

- elezioni del presidente del consiglio d'amministrazione
- elezioni dei membri del comitato di retribuzione
- elezioni del rappresentante indipendente
- le disposizioni statutarie secondo l'Art. 12 OReSA
- i voti secondo le retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo (Art. 18 OReSA) e le retribuzioni vietate nel gruppo (Art. 21 cifra 3 OReSA).

I diritti di voto devono essere esercitati nell'interesse delle persone assicurate presso la fondazione. Pertanto, occorre dare la priorità alla durevole prosperità della fondazione e delle opere di previdenza affiliate. Alla durevole prosperità della fondazione e delle opere di previdenza affiliate contribuisce un'azione, se l'evoluzione del valore di quest'ultima, tenuto conto delle distribuzioni, è superiore alla media a lungo termine. Il comportamento di voto deve consentire all'impresa di garantire durevolmente l'evoluzione superiore alla media dell'azione.

Le proposte del consiglio d'amministrazione all'assemblea generale perseguono, di regola, questi interessi economici. Pertanto, nell'esercizio dei diritti di voto occorre accogliere le proposte del consiglio d'amministrazione, nella misura in cui nell'impresa non sussistano eventi straordinari, proposte atipiche del consiglio d'amministrazione o proposte relative a retribuzioni abusive. In tali casi il consiglio di fondazione decide in merito al comportamento di voto prima dell'assemblea generale a prescindere dalle proposte del consiglio d'amministrazione. Esso ha la facoltà di optare per l'astensione dal voto per determinati oggetti all'ordine del giorno.

- Il consiglio di fondazione decide in merito al comportamento di voto tramite delibera.
- Il consiglio di fondazione ha il diritto di farsi rappresentare dal rappresentante indipendente nell'adempimento dell'obbligo di voto.
- Nel rapporto di gestione, il consiglio di fondazione rende conto annualmente, in una relazione di sintesi, sul suo comportamento di voto. Esso rende pubblico in modo dettagliato il comportamento di voto, se non segue le proposte del consiglio d'amministrazione o se si astiene dal voto.

8 - Controlling e reporting

L'osservanza della strategia d'investimento e dei margini ivi pattuiti va sottoposta a controllo mensile. La violazione dei margini nonché deroghe sostanziali concesse dall'asset allocation strategica vengono comunicate al consiglio di fondazione.

Per la sorveglianza del gestore patrimoniale, il comitato d'investimento riceve mensilmente un rapporto dal seguente contenuto: afflussi e deflussi di mezzi finanziari, composizione del patrimonio, rendimento e cifre salienti relative al rischio del portafoglio globale e di eventuali portafogli parziali come pure eventuali ulteriori analisi quantitative e qualitative della gestione patrimoniale.

Art. 4 Principi di contabilità

1 - Prescrizioni di valutazione

La valutazione degli investimenti avviene in base alle norme legali e commerciali (Swiss GAAP RPC 26). In assenza di valori di mercato si considerano le valutazioni usuali nel ramo.

2 - Contabilità

Anche la contabilità e l'allestimento del conto annuale avvengono in base alle norme legali e commerciali.

3 - Riserva di perequazione

Gli investimenti sono in parte soggetti a un notevole rischio di oscillazione. Per compensare le oscillazioni previste, viene costituita una riserva di perequazione separata, il cui ammontare risulta dalla strategia d'investimento. La riserva di perequazione è riportata nell'appendice I.

La definizione della riserva di perequazione si basa su riflessioni economico-finanziarie ed è atta a tener conto in modo adeguato del principio di continuità.

Art. 5 Investimento delle riserve dei contributi del datore di lavoro

1 - Principio

Le riserve dei contributi del datore di lavoro (RCDL) sono gestite a livello di opera di previdenza e, di regola, amministrare come averi in conto della fondazione presso Swiss Life SA e remunerate conformemente al mercato.

2 - Collocamento in investimenti collettivi

Con l'approvazione della commissione amministrativa, il datore di lavoro può decidere che le riserve dei contributi del datore di lavoro dell'opera di previdenza vengano collocate, interamente o parzialmente, nell'ambito degli investimenti collettivi disponibili secondo l'appendice III.

L'opera di previdenza o il datore di lavoro si assume interamente il rischio di perdite sulle quotazioni.

Per l'onere legato al collocamento delle riserve dei contributi del datore di lavoro in investimenti collettivi, la fondazione riscuote spese amministrative supplementari pari a 750 franchi che vengono addebitate al conto RCDL. Le commissioni che riducono la performance (percentuale degli oneri totali TER) nonché eventuali costi legati all'emissione o al riscatto sono reperibili nei rispettivi prospetti degli investimenti collettivi disponibili.

3 - Compiti e competenze in caso di investimento

È compito del consiglio di fondazione decidere in merito agli investimenti collettivi o alle strategie d'investimento disponibili per il collocamento delle riserve dei contributi del datore di lavoro.

Per il collocamento delle riserve dei contributi del datore di lavoro, il datore di lavoro e la commissione amministrativa decidono in autonomia, in materia d'investimento come pure di cambiamento, nell'ambito degli investimenti collettivi disponibili secondo l'allegato III.

Il datore di lavoro e la commissione amministrativa ricevono almeno una volta all'anno un rapporto sull'evoluzione degli investimenti. Possono inoltre informarsi sull'andamento degli investimenti patrimoniali consultando i fact sheet allestiti dagli offerenti degli investimenti collettivi. Sulla base di questi rapporti, il datore di lavoro e la commissione amministrativa verificano periodicamente le loro decisioni in materia d'investimento e prendono le misure del caso.

Il datore di lavoro e la commissione amministrativa informano tempestivamente la fondazione in merito a sviluppi e cambiamenti aziendali che possono avere ripercussioni sulla decisione in materia d'investimento (ristrutturazioni, fusioni, ecc.).

È possibile cambiare in qualsiasi momento l'investimento collettivo o la strategia d'investimento. La selezione o un eventuale cambiamento dell'investimento viene stabilita in una decisione che deve essere firmata dal datore di lavoro e dalla commissione amministrativa. Le decisioni relative alla selezione o alla modifica degli investimenti devono essere comunicate a Swiss Life almeno 14 giorni prima della data d'esecuzione desiderata (è determinante la data d'entrata). In casi motivati, la fondazione è autorizzata a rifiutare di eseguire la decisione in materia d'investimento.

Il consiglio di fondazione è autorizzato a cambiare in qualsiasi momento gli offerenti di investimenti collettivi o di modificare la selezione degli investimenti collettivi o delle strategie d'investimento. In tal caso informa le opere di previdenza e i datori di lavoro interessati, ai quali viene concesso un termine adeguato per prendere una nuova decisione in materia d'investimento. In mancanza di istruzioni da parte del datore di lavoro e della commissione amministrativa alla scadenza del termine, i valori patrimoniali verranno liquidati e il ricavato della vendita verrà accreditato al conto della riserva dei contributi del datore di lavoro dell'opera di previdenza.

In caso di scioglimento del contratto di affiliazione, il datore di lavoro comunica alla fondazione il momento in cui occorre liquidare gli investimenti patrimoniali. Un eventuale ricavo della vendita verrà accreditato al conto della riserva dei contributi del datore di lavoro dell'opera di previdenza.

Art. 6 Disposizioni finali

1 - Entrata in vigore

Il regolamento in materia d'investimenti entra in vigore al 1° giugno 2024 a seguito della decisione del consiglio di fondazione e sostituisce il regolamento precedente. Esso può essere modificato in qualsiasi momento dal consiglio di fondazione, in base alla legge e all'atto di fondazione.

Appendice I

Strategia d'investimento

Categoria d'investimento	Margine inferiore	Quota strategica	Margine superiore	OPP 2 Limiti di categoria
Liquidità e mercato monetario	0%	1%	10%	
Obbligazioni CHF Svizzera	0%	3%	8%	
Obbligazioni Valute estere				
• Stati	0%	5%	15%	
• Imprese		8.5%		
• Imprese, Short Term	7%	4.5%	27%	
• Imprese Emerging Markets Investment Grade		4%		
• High Yield *)	0%	2%	6%	
Ipoteche Svizzera	0%	1%	5%	
Azioni				
• Svizzera	0%	7.5%	11.5%	
• Estero (hedged in CHF)	0%	8%	12%	
• Estero	0%	7%	11%	
• Estero Protect	0%	5%	9%	
• Estero Small Caps	0%	3%	7%	
• Mercati emergenti	0%	3%	7%	
Immobili				
• Svizzera (basati sul NAV)		8%		
• Svizzera (quotati in Borsa)	12%	8%	32%	30%
• Estero		8%		
Infrastruttura	4%	7%	10%	10%
Hedge Funds				
Senior Secured Loans *)	2%	2.5%	11%	15%
		4%		
Totale		100%		
• di cui azioni	10%	33.5%	40.5%	50%
• di cui valute estere	0%		21%	30%
• di cui immobili	12%	24%	32%	30%
• di cui infrastruttura	4%	7%	10%	10%
• di cui investimenti alternativi	2%	6.5%	11%	15%

*) Queste categorie d'investimento contengono, direttamente o indirettamente, titoli di credito prevalentemente classificati come "Non Investment Grade".

Riserva di perequazione auspicata

Partendo dalla strategia d'investimento suesposta, l'ammontare della riserva di perequazione necessaria è stato calcolato nell'ambito del metodo "value at risk", tenendo conto dei seguenti fattori:

- ammontare del rendimento target
- volatilità storiche (rischio) e correlazioni fra categorie d'investimento
- rendimenti previsti delle categorie d'investimento
- una probabilità d'inadempienza pari al 1% per un'osservazione annuale ¹⁾

Ne risulta un parametro necessario della riserva di perequazione pari al 15%.

¹⁾ La riserva di perequazione calcolata è sufficiente per coprire perdite annuali sul mercato, se la loro intensità non supera un determinato limite che dovrebbe subentrare soltanto una volta in 100 anni. Questa procedura permette di raggiungere una sicurezza del 99% (100% meno la probabilità d'inadempienza concessa, pari al 1%).

Appendice II

Persone incaricate della gestione patrimoniale

Le seguenti persone sono incaricate della gestione patrimoniale della fondazione:

Nome	Indirizzo
Enti mandatari dell'investimento esterni - Swiss Life Asset Management SA	- General-Guisan-Quai 40, 8022 Zurigo

Appendice III

Investimenti collettivi disponibili per l'investimento delle riserve dei contributi del datore di lavoro (RCDL)

Il consiglio di fondazione ha deciso di mettere a disposizione, fino a revoca, delle opere di previdenza o dei datori di lavoro gli investimenti collettivi o le strategie d'investimento elencati per la gestione delle riserve dei contributi del datore di lavoro presso il seguente offerente di investimenti collettivi:

Offerente	Prodotto/Strategia	Numero del valore	Quota azionaria strategica
Fondazione d'investimento Swiss Life	Swiss Life LPP-Mix 15	1564965	15%
	Swiss Life LPP-Mix 25	1245601	25%
	Swiss Life LPP-Mix 35	1245606	35%
	Swiss Life LPP-Mix 45	1245607	45%
	Swiss Life LPP-Mix 75	43583002	75%
	Obbligazioni CHF Svizzera	1239071	0%
	Obbligazioni Global Imprese Short Term (CHF hedged)	22073699	0%
	Azioni Svizzera	1245481	100%
	Azioni Global ESG	113873862	100%

Sul sito della Fondazione d'investimento Swiss Life si trovano indicazioni dettagliate sui singoli investimenti collettivi e sulle singole strategie d'investimento, il cui andamento è documentato nei rispettivi fact sheet. L'offerente è responsabile della correttezza e dell'entità dei dati.

Appendice IV

Regali di poco valore

Non devono essere dichiarati i regali di poco valore e i consueti regali occasionali. Pertanto, trova applicazione la seguente regolamentazione:

- 1 - Sono considerati regali di poco valore e regali occasionali (inclusi gli inviti) i regali unici del valore di CHF 200 al massimo per singolo caso e CHF 1 000 all'anno e per singolo partner commerciale, al massimo, tuttavia, CHF 2 500. I regali di poco valore e i consueti regali occasionali sono ammessi e non devono essere dichiarati.
- 2 - Sono equiparati a regali occasionali inviti a un evento in occasione del quale l'utilità per la fondazione è prioritaria, come seminari specializzati che si tengono non più di una volta al mese. Gli eventi ammessi di regola sono limitati a un giorno, non si estendono a un accompagnatore e sono raggiungibili con la macchina oppure con i mezzi pubblici. A mezzogiorno o alla sera all'evento può seguire una manifestazione comune e sociale.
- 3 - I regali o gli inviti che per singolo caso o anno superano i limiti di cui ai punti 1 e 2 sono ammessi se approvati dal consiglio di fondazione. Essi devono essere dichiarati.
- 4 - I vantaggi patrimoniali sotto forma di prestazioni pecuniarie (buoni, retribuzioni) nonché kick back, retrocessioni e pagamenti simili non basati su un accordo scritto con il consiglio di fondazione, nonché inviti privati senza scopo commerciale palese (p. es. concerti, esposizioni, ecc.) devono esseri consegnati alla fondazione.
- 5 - Nel caso di vantaggi patrimoniali che, a torto, non sono stati consegnati, la fondazione è tenuta a richiedere il rimborso immediato dei valori pecuniari in questione ed è autorizzata a ricorrere a sanzioni che, nel singolo caso, possono comportare la disdetta del rapporto di lavoro o del mandato e il successivo avvio di una denuncia per sottrazione di beni.

* * *